

**INTERSINDACALE della DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SANITARIA**  
Provincia di Trento

Direttore Generale  
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
[apss@pec.apss.tn.it](mailto:apss@pec.apss.tn.it)

Assessore alla salute e politiche sociali  
[ass.salute@pec.provincia.tn.it](mailto:ass.salute@pec.provincia.tn.it)

Presidente della Giunta Provinciale  
[presidente@pec.provincia.tn.it](mailto:presidente@pec.provincia.tn.it)

Presidente dell'Ordine dei Medici  
[segreteria.tn@pec.omceo.it](mailto:segreteria.tn@pec.omceo.it)

TRENTO

**Oggetto:** osservazioni sulla bozza di regolamento e degli organigrammi aziendali

Le scriventi OO.SS. della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica rilevano in primis la farraginosità, la ridondanza nonché il carattere velleitario, oltre che spesso pleonastico, di quanto presentato, che appare oltretutto in palese antitesi con l'enunciato di cui alla lettera a) del comma 6 ter dell'art. 56 della vigente L.P. 16/2010.

Le scriventi OO.SS. ritengono pertanto preliminarmente doveroso rappresentare le seguenti osservazioni, imprescindibili per una corretta costruzione del futuro assetto aziendale e che auspicano vengano tenute nella dovuta considerazione. Ove ciò non fosse, si giungerà inevitabilmente ad un irrigidimento delle posizioni di parte sindacale, sia nel confronto con la controparte pubblica che con quella datoriale.

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il suddetto comma 6 ter recita «... *la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale...*» si rileva che le bozze di regolamento e di organigramma presentate in data 24 maggio u.s. contrastano incomprensibilmente con gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva.

La bozza di regolamento aziendale, infatti, invade la competenza e le materie riservate in via esclusiva al Contratto collettivo, ridisegnando completamente tutti gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria sul territorio provinciale trentino.

In primis viene modificato l'impianto generale delle discipline mediche che nel nuovo sistema non vedrebbero più nel contratto individuale la definizione dell'incarico per specialità, bensì per

“bisogno del paziente”, ciò ponendo anche questioni di rilevante portata in tema di responsabilità medica.

Non meno rilevante è la questione della cosiddetta “multizionalità” e, nell’ambito di questa, quella della sede di servizio che è non solo elemento fondamentale della prestazione lavorativa ma anche della responsabilità individuale e in équipe.

L’invasione di campo è macroscopica e ingiustificabile anche se “motivata” da asserite ragioni di miglioramento del servizio pubblico.

La bozza di regolamento è altresì in netto contrasto con i principi generali del T.U. del Pubblico Impiego (art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 – Fonti) e con la disciplina nazionale e provinciale del servizio sanitario pubblico, ove l’APSS non ha poteri superiori capaci di introdurre ex lege nuove tipologie contrattuali della dirigenza medica, nuove tipologie di discipline mediche, nuove sedi di lavoro, ecc.

Sotto la “copertura” delle necessità dei pazienti, l’Azienda ha di fatto proposto una nuova tipologia di dirigenza medica, non più assegnata ad una struttura con sede propria, ma di volta in volta e giorno per giorno tenuta a prestare servizio seguendo i pazienti, secondo programmi non più decisi dall’équipe degli specialisti, ma da nuove figure dirigenziali di “coordinamento/referenza”, ponendosi anche a tale riguardo rilevanti aspetti di responsabilità acuiti dai reiterati richiami alla sovra-ordinazione gerarchica di tali figure.

Si ritiene di dover anche richiamare la sentenza del TAR del Lazio n. 6513 del 6 maggio 2015 nella quale i giudici, accogliendo un ricorso sindacale contro il decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6 agosto 2014, affermano che *«l’organizzazione del personale infermieristico affidata alla relativa autonoma dirigenza verrebbe a generare una confusione di ruolo e di responsabilità che andrà a discapito del malato, atteso che “il paziente, infatti, pure essendo sotto la responsabilità del medico dell’UO di appartenenza potrebbe non ricevere disposizioni da quest’ultimo ma dal dirigente delle professioni sanitarie a prescindere dal medico che lo ha in cura e di cui è responsabile»*.

Stanti i risparmi auspicati alla lettera c) del comma 6 ter dell’art. 56 della vigente L.P. 16/2010 (*«produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale»*), le scriventi OO.SS. vorrebbero conoscere in dettaglio quali valutazioni e quantificazioni sono state fatte al riguardo rispetto alla spesa attuale e quali sono quindi le fonti del risparmio che ci si prefigge di ottenere con l’adozione del regolamento e degli organigrammi presentati.

Trento, 12 giugno 2017

**AAROI-EMAC:** dott. Alberto Mattedi

**ANAAO sez.SNABI:** dott.ssa Paola Gualdi

**FASSID-AIPaC:** dott. Costantino Dilberis

**FASSID-SIMeT:** dott. Franco Guizzardi

**FASSID-SNR:** dott.ssa Luisa Manes

**ANAAO Assomed:** dott. Romano Nardelli

**CIMO:** dott.ssa Sonia Brugnara

**FASSID-AUPI:** dott. Pietro Gianfranceschi

**FASSID-SINAF0:** dott.ssa Alessandra Pasqualini

**FVM:** dott. Roberto Tezzele